

# COMUNE DI BASALUZZO

Provincia di Alessandria

N. 10

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2014**

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di maggio alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale:

N.ord.	Cognome e Nome		Assenti
1	LUDOVICI Gianfranco - Sindaco	X	
2	ROTONDI Antonino -	X	
3	Consigliere GEMMA Gianenrico Maria		X
4	- Consigliere CORTE Gianpaolo	X	
5	- Consigliere MOTTA Gianluca	X	
6	- Consigliere ZACCHINI Maurizio	X	
7	- Consigliere DAL PONTE Angelo	X	
8	- Consigliere CAON Massimiliano	X	
9	- Consigliere NOTARANGELO Matteo		X
10	- Consigliere SPAGNOLO Maddalena	X	
11	Paola - Consigliere TARDITO Carla	X	
12	- Consigliere REPETTO Francesco Fausto	X	
13	- Consigliere FERRARI Guido Mario		X
	- Consigliere	-----	-----
		13	=

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Valerii Avv.Stefano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ludovici Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 Data 23.05.2014	<b>Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2014</b>
--------------------------	--

Il Sindaco, Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

**X** il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

**X** il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

**X** il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- L'articolo 38 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dispone: "5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".
- L'interpretazione giudiziale di tale norma è la seguente: "Con riguardo alla citata disposizione dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, si ricordi inoltre che la giurisprudenza ritiene che l'individuazione delle ragioni di urgenza costituisca **manifestazione di ampia discrezionalità amministrativa**, censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, sentenze n. 22.11.2011 n. 2821 e 11.6.2010, n. 1799, con la giurisprudenza ivi richiamata).
- La presente deliberazione si assume urgente ed indifferibile per intervenire su una materia estremamente delicata e resa molto complicata e difficilmente gestibile dal legislatore; ove il Comune non dovesse deliberare questa sera i cittadini di Basaluzzo potrebbero avere gravi danni economici derivanti dalla mancata possibilità di rateizzare i costi delle tasse (16 giugno e saldo dicembre, invece delle date ipotizzate dal rinvio del 16 settembre/ottobre e saldo a dicembre).
- Si riporta, a puro scopo di esemplificazione, un estratto di un articolo apparso sul quotidiano "Unione Sarda" del 21 maggio 2014, "Alla fine è proprio il rappresentante dei Comuni, Piero Fassino, ad annunciare la data esatta dello slittamento della prima rata Tasi: il 16 ottobre e non più il 16 giugno. Ora però si attende il decreto del governo nel quale la scadenza sarà messa nero su bianco. Ma i comuni che intanto sono in grado di far pagare già a giugno aumentano: attualmente sono 1.385 le delibere pubblicate (ieri erano 1.200) e 122 sono in lavorazione. E mentre le date sembrano ormai acquisite si continua a discutere sull'impatto 2014: Fassino spiega che "i contribuenti delle città in cui non sono state approvate le aliquote Tasi pagheranno il 16 ottobre con aliquote che i comuni stabiliranno entro il 31 luglio". Ma sottolinea: lo Stato deve comunque anticipare i soldi ai Comuni che non incasseranno la Tasi a giugno. Fassino esclude anche che la Tasi costerà più della vecchia Imu sulla prima casa: "Su questo fanno testo le aliquote. L'Imu era minimo al 4 per mille, e mediamente si arrivava al 5 o al 6. Ora la Tasi minima è 2,5 per mille che può essere incrementata al massimo al 3,3 per mille. E' evidente che sulla prima casa si spende meno". E sull'ipotesi del ricorso alla Consulta annunciato dai consumatori commenta: "Si è trovata una soluzione ragionevole, spero che non ci sia solo il tarlo del ricorso da qualche parte". Ma appunto il Codacons insiste: "La proroga del pagamento della Tasi deve valere per tutti i cittadini altrimenti saranno inevitabili le azioni legali e i ricorsi da parte dei contribuenti". A parte i ricorsi ci sono ancora dubbi anche sull'effettivo peso dell'imposizione: la Cgia ad esempio ricorda che il gettito della Tasi 2014, come risultante dalla Relazione tecnica allegata alla Legge di Stabilità, dovrebbe essere pari ad almeno 3.764 mln di euro. Il calcolo effettuato dai tecnici del Ministero - secondo la Cgia - si basa sull'ipotesi che il tributo sia applicato con aliquota base all'1x1000. Ma - spiegano gli artigiani di Mestre - analizzando le delibere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, si rileva che le scelte delle Amministrazioni Comunali sono tra le più varie. Pertanto diventa difficile stimare non solo il gettito della Tasi, ma anche quello dell'Imu. E questo avrebbe un effetto rilevante anche sul mercato immobiliare: "Fino a qualche anno fa - ricorda il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - l'acquisto di una abitazione o di un immobile strumentale costituiva un investimento. Ora, chi possiede una casa o un capannone sta vivendo un incubo".
- **SI RIPORTA A CORREDO** della motivazione la **Risoluzione n. 8/2009 Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali** - Atti urgenti e improrogabili (art. 38, comma 5, T.U. 267/2000) Il Comune di (omissis) interessato al rinnovo degli organi comunali ha in corso di realizzazione una variante parziale al piano che potrebbe rendere, eventualmente, necessaria la convocazione del Consiglio comunale anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Poiché l'art. 38, comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 prevede che "I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili", chiede di sapere se

possa rientrare tra gli atti "urgenti ed improrogabili" l'adozione definitiva di una variante parziale al piano regolatore vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. del Piemonte n. 56 del 5/12/1977. In merito si osserva che: Ai sensi dell'articolo 38 ,comma 5,del Dec.leg.vo m267/2000 (Testo Unico degli Enti locali), i Consigli comunali durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Con tale norma il legislatore ha voluto evitare che l'organo consiliare in carica possa condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che vanno ad incidere sulla formazione della volontà popolare (alterando così la par condicio fra le forze politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative) e favorire gli stessi consiglieri in carica che potrebbero rivestire anche la qualità di candidati al rinnovo del consiglio. (T.A.R. Veneto sentenza 1273 del 1996 e Consiglio di Stato Sezione I ,n. 2955 del 2003). Altro principio giuridico che ha indotto il legislatore ad operare tale limitazione è il principio secondo il quale i poteri delle amministrazioni si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, per evitare che un organo, in scadenza di mandato, con le sue scelte produca effetti permanenti per il futuro vincolando così o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative. (T.A.R. Puglia del 15 gennaio 2004, n. 382). Sul cosa si debba intendere con la nozione di atti urgenti ed improrogabili, da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su:

- **a) adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;**
- b) nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;
- c) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) ratifica delle variazioni di bilancio. La giurisprudenza, oltre i casi sopra elencati, ha cercato di definire la nozione di atti urgenti ed improrogabili ed individuare l'organo a cui compete la valutazione della loro sussistenza, esprimendosi nel modo seguente:
- Quando l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nei quali siano coinvolti diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti o quando vi siano scadenze improrogabili fissate per legge oppure rischi di rilevante danno in caso di ritardo, il potere del Consiglio può essere esercitato anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (T.A.R. Puglia del 15 gennaio 2004,n. 382). Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale il Ministero dell'interno con circolare del 7 dicembre 2006 ha chiarito che l'estensione della nozione di urgenza ed improrogabilità debba essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale (che ne assume la responsabilità politica) tenendo presente che l'adozione degli atti è legittima sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell'adozione dell'atto, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da adeguata motivazione.
- La diffida a provvedere di cui alla lettera a), a parere di questo Consiglio Comunale, è insita nell'evitare un eccessivo aggravio dei contribuenti che, in carenza di deliberazione da pubblicare sul sito del MEF questa sera, si troverebbero a dover versare una imposta (a volte) gravosa in rate eccessivamente ravvicinate, senza poter diluire la scadenza come previsto originariamente dalla legge di riferimento (prima rata al 16 giugno) e come deliberato da oltre 1.000 comuni italiani per i motivi che oggi vengono fatti propri da questa assemblea.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), scomposto nelle componenti IMU, TARI e TASI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e approvato con le seguenti deliberazioni:

- 7. del 23.05.2014 I.U.C- imposta unica comunale. Componente TARI. Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), del Piano Finanziario, dei coefficienti. Fissazione numero di rate, scadenza e riscossione per l'anno 2014.**
- 8. del 23.05.2014 I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TASI. Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI).**
- 9. del 23.05.2014 I.U.C- - imposta unica comunale. Componente IMU. Approvazione modifiche al Regolamento vigente in forza della legge 27 dicembre 2013 n. 147.**

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 29 gennaio 1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 3 (GRUPPO CONSIGLIERI MINORANZA), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

#### **DELIBERA**

1) di confermare, per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, **le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:**

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni -	8,6‰
2	immobili ad uso produttivo categoria D	8,6‰
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	esente
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4‰
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
7	Terreni Agricoli	8,6‰
8	Aree Fabbricabili	8,6‰
9	Altri Fabbricati	8,6‰
10	Immobili locati	8,6‰

2) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, **le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:**

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
------	--------------------------	---------------

1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,8‰
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,5‰
3	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito a genitori e figli (linea retta)	2,5‰
4	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,5%
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,8‰
6	Terreni Agricoli	esente
7	Aree Fabbricabili	0,8‰
8	Altri Fabbricati	0,8‰
9	Immobili locati	0,8‰
10	Immobili locati, percentuale a carico del proprietario	0,56‰
11	Immobili locati, percentuale a carico del conduttore	0,24‰

4) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68):

A. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini **dell'imposta municipale propria (IMU) categoria A1 – A8 ed A9**, è riconosciuta una detrazione pari a :

- **Euro 200,00 – diconsi EURO DUECENTO/00;**

B. A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita **ai fini della TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**, è riconosciuta una detrazione pari a :

- **Euro 100,00 – diconsi EURO CENTO/00;**

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

**IN CASO DI PREVISIONE DI DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE**

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU ‰	Aliquota TASI ‰	Totale	% Massima Consentita dalla legge IMU+TASI 2014
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	8,6	0,8	<b>9,4</b>	11,4
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	0,00	2,5	<b>2,5</b>	6,80
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	/	0,8	<b>0,8</b>	1,00
4	Immobili locati.....	8,6	0,8	<b>9,4</b>	11,4

6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

7) ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione, con votazione favorevole ed unanime di consiglieri:

presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 3 (CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO DI MINORANZA), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Il presente presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Ludovici Gianfranco

IL SEGRETARIO  
Valerii Dr. Stefano

-----  
Copia conforme all'originale.

Basaluzzo, li 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Valerii Dr. Stefano

-----  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Basaluzzo ai sensi della legge n. 69-2009 per 15 giorni, naturali, successivi e continui.
- Sul sito del Ministero delle Finanze, per l'integrazione dell'Efficacia, a partire dal 23.05.2014 (art.124, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n.267);
- E' stata trasmessa al Prefetto (art.135 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_;
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ , decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Addì, 23.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Valerii Dr. Stefano